

LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE SAGRE E MANIFESTAZIONI

1) SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO

L'organizzazione, anche temporanea, di spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico con finalità principale di trattenimento del pubblico è disciplinata dal T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 .06.1931 n.773 e dal regolamento di esecuzione approvato con R.D. 06.05.19940 n,635 ed in particolare:

- art. 68 del R.D. n.773/31, art.116 R.D. n.635/1940: senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente spettacoli o intrattenimenti pubblici di vario genere;
- art. 18 del R.D. n.773/31: i Promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso entro tre giorni prima al Questore.
- Art. 80 del R.D. n.773/31, artt.141, 141bis R.D. n.635/1940: Nel caso in cui siano collocati palchi, tribune, tensostrutture, strutture di copertura, pannellature, carichi sospesi, impianti elettrici, occorre acquisire il prescritto parere di agibilità rilasciato dalla Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della commissione sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista.

Per ottenere la suddetta Licenza occorre avere i requisiti prescritti dagli artt.11 e 12 del R.D. n.773/31, la disponibilità dei locali o l'Autorizzazione per l'occupazione delle aree pubbliche in cui si svolge la manifestazione.

2) L'AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO

Quando le attività delle festa interessano aree pubbliche o comunque soggette a servitù di pubblico passaggio occorre essere in possesso della relativa autorizzazione del Comune.

3) PROCESSIONE CIVILE O RELIGIOSA

Il promotore della processione religiosa o civile da svolgersi nelle pubbliche vie o che svolge funzione religiosa in luogo pubblico fuori dai luoghi destinati al culto deve darne preavviso ai sensi dell'art. 25 del TULPS, almeno tre giorni prima, al Questore.

4) GARE SPORTIVE

Per tutte le gare sportive (gioco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato, di lotta e simili) deve essere data preventiva comunicazione all'autorità di P.S. (almeno tre giorni prima dell'inizio della manifestazione), occorre allegare copia del regolamento del gioco ai sensi dell'art. 121 Reg. di esecuzione del TULPS.

Per tutte le manifestazioni sportive con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve essere data preventiva comunicazione all'autorità di P.S. (almeno tre giorni prima dell'inizio della manifestazione) ai sensi dell'art. 123, c. 1, del Reg. di esecuzione del TULPS.

Qualora la manifestazione sportiva assuma carattere di pubblico spettacolo o di trattenimento pubblico, i promotori devono inoltre munirsi della licenza prescritta dall'art. 68 del TULPS (Licenza per trattenimenti pubblici di cui al punto 1) (Reg. applicativo del TULPS art. 123, c.2).

5) SUPERAMENTO LIMITI DI RUMORE E DEROGA AGLI ORARI

Nel caso di trattenimenti che comportano il superamento dei limiti di rumore previsti dalle norme vigenti, occorre essere in possesso della relativa autorizzazione. Il limite dalle ore 22,00 alle ore 6,00 va da 40 Db a 50 Db a seconda della zona in cui si svolge la manifestazione

6) AUTORIZZAZIONE SANITARIA

La Regione Piemonte ha dettato una nuova disciplina a livello sanitario per l'attività di somministrazione svolta nel corso di feste, manifestazioni, fiere, ecc. Il 14 gennaio 2012 sono state infatti pubblicate sul BUR apposite Linee Guida.

L'attività è ora soggetta a SCIA temporanea da presentare all'ASL NO di Arona e al Comune di Bellinzago Novarese, almeno 10 giorni precedenti la manifestazione.

Sono previste due tipologie di SCIA :

- SCIA per manifestazioni temporanee tipologia A (somministrazione bevande, preparazione e somministrazione panini e alimenti semplici)
- SCIA per manifestazioni temporanee tipologia B (preparazione/ somministrazione di pasti).

E' previsto il versamento del diritto sanitario pari a € 36,00.

Casi particolari:

- Gli operatori del settore alimentare già registrati come catering/banqueting, o strutture mobili (cucine mobili) per la preparazione, in caso di manifestazioni temporanee, dovranno effettuare la segnalazione per la tipologia B, ma non sono soggetti al pagamento del diritto sanitario.
- Le imprese che effettuano vendita e somministrazione di alimenti in forma ambulante dovranno invece effettuare la segnalazione con pagamento del corrispondente diritto sanitario nel caso in cui svolgano attività diverse da quelle oggetto della registrazione di cui già dispongono (esempio: la registrazione di sola vendita di pesci o polli in forma ambulante non autorizza alla cottura durante manifestazioni temporanee che dovrà essere invece segnalata specificatamente).

Sono escluse dall'obbligo di segnalazione le attività di mera vendita nonché eventuale degustazione promozionale da parte di imprese già registrate.

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL DIRITTO ALL'ASL PER AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE DI SOMMINISTRAZIONE

Il pagamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con una delle seguenti modalità:

1. tramite bollettino C/C postale n. 11874286 intestato a "Azienda Sanitaria Locale Novara - Attività Igiene Pubblica" Causale: SIAN- manifestazioni temporanee

2. tramite bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT 71 K 03204 10100 000000000222 a favore di ASL Novara Servizio Tesoreria - Causale: SIAN-manifestazioni temporanee

7) DIVIETO DI SOMMINISTRARE BEVANDE ALCOLICHE

E' vietato vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del Regolamento applicativo del TULPS. Non è considerata vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,33.

8) LE TOMBOLE, PESCHE E BANCHI DI BENEFICENZA

Tombole, pesche o banchi di beneficenza all'interno di feste o sagre a carattere locale possono essere organizzate da Enti morali, ONLUS, associazioni, comitati assistenziali, culturali ricreativi e sportivi a condizione:

- Che le tombole abbiano premi che non superino complessivamente €.12.911,42 €;
- Che l'importo complessivo dei biglietti della lotteria non superi complessivamente €.51.645,69 e la vendita dei biglietti sia limitata al territorio della provincia
- Che le pesche od i banchi di beneficenza: abbiano un ricavato che non ecceda la somma di €.51.645,69 e la vendita dei biglietti sia limitata al territorio comunale e la vendita dei biglietti sia limitata al territorio comunale.
- Che venga richiesto il nulla osta all'Ispettorato Compartimentale del Monopolio di Stato da inoltrare 60 giorni prima,
- Che venga inoltrata, 30 giorni prima, una comunicazione alla prefettura di Novara e al Comune di Borgolavezzaro.

9) MODULISTICA E RICHIESTE

E' stata predisposta una modulistica che permette di inoltrare tutte le richieste necessarie per lo svolgimento delle manifestazioni.

La disponibilità della modulistica e la presentazione delle richieste di autorizzazione sono di competenza dell'Ufficio attività produttive. Sul sito del Comune, servizi erogati dall'Ufficio Commercio, è disponibile tutta la modulistica. All'Ufficio è possibile chiedere informazioni e avere assistenza amministrativa nelle pratiche più complesse.